

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

N. 11 del 10.09.2013

IL DECRETO DEL FARE PUNTO PER PUNTO

A cura di:

Silvia Bradaschia

Pietro Manzari

Saverio Nicco

Coordinamento Scientifico: Enzo De Fusco

Indice

- 1) Semplificazioni Amministrative**
- 2) Semplificazioni in materia di lavoro**
- 3) Responsabilità solidale negli appalti**
- 3) Semplificazioni in materia fiscale**
- 4) Riscossione mediante ruolo**
- 5) Concordato preventivo**
- 6) Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari**

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti

La legge n. 241/90 sancisce, con l'esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, che i procedimenti amministrativi devono concludersi obbligatoriamente entro i termini preventivamente ed espressamente fissati decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Ora l'art. 28 del D.L. 69/2013 prevede che la pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, fermo restando che comunque complessivamente il compenso non è superiore a 2.000 euro.

Per conseguire l'indennizzo, l'istante, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, può rivolgersi al soggetto cui risulta attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia (dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione) chiedendo di azionare il potere sostitutivo.

Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Qualora anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo maturato a tale data, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 stesso codice.

Occorre infine ricordare che il comma 10 prevede che queste disposizioni "si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente a detta data di entrata in vigore".

Per tutti i restanti procedimenti, si dovranno attendere 18 mesi, dopo di che il Governo potrà stabilire "la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa.

Data unica efficacia obblighi atti normativi regolamenti ministeriali

L'art. 29 del D.L. 69/2013, stabilisce che negli atti normativi del Governo e gli atti amministrative a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dovrà essere fissata la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore. Tale regola non trova applicazione in caso di sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. Per obbligo amministrativo si intende

qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione. Sono vincolati alla predetta norma gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al D.lgs 30 luglio 1999, n. 300, che sono strutture che, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici, operando al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. Inoltre è stato aggiunto il comma 1 -bis all'articolo 12 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, relativo alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, risulta disposto che il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n.69/13, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Zone a burocrazia zero

L'articolo 37 del Dl 69/2013 al fine di semplificare le procedure burocratiche previste per le imprese contempla un rilancio delle forme di semplificazione già adottate di cui all'art. 37 bis del D.L. n. 179/2012 .

Con il "Decreto Del Fare", le forme di semplificazione consistono negli accordi sperimentali tra amministrazioni e associazioni di categoria, previste all'arti. 12 del D.L. n. 5/2012 ossia di convenzioni che possono essere stipulate tra le amministrazioni competenti e le varie associazioni di categoria per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative e attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure e ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva e adeguata informazione pubblica.

L'obiettivo che si vuol conseguire rimane quello di semplificazione basato su accordi che derogano alle vigenti norme di legge, al fine di snellire le procedure e abbreviare i termini dei procedimenti amministrativi; ciò, alla condizione che venga data adeguata pubblicità preventiva a tali iniziative.

Le nuove disposizioni inserite dal D.L. 69/2013 mirano all'estensione a tutto il territorio nazionale di queste sperimentazioni, anche al fine di creare un sistema integrato di dati telematici tra le varie amministrazioni coinvolte e di permetterne un monitoraggio complessivo che è affidato al ministero dello sviluppo economico.

Uniche limitazioni alle attività economiche così liberalizzate, la tutela dei principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.

Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia

All'art. 33 comma 1 del Dl 69/2013 viene previsto che al neo-diciottenne nato in Italia, non sono imputabili, ai fini dell'integrazione del requisito di residenza legale ininterrotta per tutta la minore età, inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza può essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea.

Questa disposizione recepisce l'orientamento della giurisprudenza recente, e permette all'Ufficiale di Stato Civile di accogliere la dichiarazione di elezione della cittadinanza anche in presenza di iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori, di rigetto illegittimo da parte dell'Ufficio anagrafe della richiesta di iscrizione, etc.

Il comma 2 dell'articolo 33 del decreto impone agli Ufficiali di Stato Civile l'obbligo di comunicare nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età allo straniero la possibilità, in presenza dei requisiti, di eleggere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età.

In mancanza di tale comunicazione, il diritto di elezione può essere esercitato anche oltre tale limite.

Non sono norme che vanno ad incidere sostanzialmente sulla struttura della legge sulla cittadinanza ma sono comunque importanti da conoscere per una tutela dei propri diritti.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Semplificazioni in materia di durc

L'art. 31 del DL 69/2013, introduce alcune modifiche in materia di Durc, infatti, vengono modificate alcune norme presenti all'interno del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010).

Crediti nei confronti della pubblica amministrazione

Il comma 1 dell'art. 31, estende a tutte le tipologie di DURC la possibilità, prima prevista per i soli DURC rilasciati per benefici normativi e contributivi, di rilascio "in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto".

Lavori edili in economia

Come evidenziato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 36 del 06.09.2013, viene definitivamente chiarito che "in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio".

Inadempienze contributive

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Acquisizione d'ufficio

Vengono introdotte alcune importanti modifiche all'acquisizione d'ufficio del DURC per ciò che riguarda gli accertamenti dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di concessioni e appalti (o subappalti) pubblici di lavori, forniture e servizi previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e il pagamento delle prestazioni.

In particolare, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il DURC deve essere acquisito d'ufficio per via telematica per:

- a) la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- b) l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che afferma che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
- c) la stipula del contratto;
- d) il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Le 5 fasi sopra riportate sono state poi suddivise in tre raggruppamenti, in relazione ai quali dovranno essere richiesti differenti DURC.

Il primo gruppo comprende i primi 3 punti sopra richiamati. Ne discende, quindi, che il DURC richiesto per il primo punto potrà essere utilizzato anche per i successivi due, nell'arco dei 120 giorni dalla data di rilascio.

Di sicuro rilievo la possibilità di utilizzo del DURC acquisito per le predette fattispecie, in corso di validità, anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.

Il secondo raggruppamento include gli ultimi due punti, ad esclusione del pagamento a saldo finale per il quale dovrà essere richiesto apposito DURC.

Dal quadro sopra esposto discende che, come evidenziato nella circolare ministeriale n. 36/2013 sopra richiamata, "viene meno l'esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e)".

Validità del DURC

Ai sensi dell'art. 31 comma 5 del D.L. 69/2013, il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non ha più validità trimestrale, ma di 120 giorni, a decorrere dalla data di emissione. Come evidenziato dalla circolare n.36 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tale disposizione è stata introdotta in fase di conversione in Legge e, pertanto, in vigore dal 21 agosto 2013. Ne discende, quindi, che i DURC rilasciati prima di tale data godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla previgente normativa.

Sempre la circolare sopra richiamata specifica che “va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) (“per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva”.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico.

Così come ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il DURC ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni precedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessioni delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il DURC. Tali agevolazioni sono riconosciute, altresì, in caso di DURC rilasciato in data non anteriore di 120 giorni.

Inoltre fino al 31 dicembre 2014 il DURC avrà validità di 120 giorni anche per i lavori edili per i soggetti privati.

Si tratta di una novità molto significativa non soltanto per l'estensione del termine di validità in se stessa considerata, ma soprattutto per la correlazione dell'estensione alla possibilità, per le stazioni appaltanti, di utilizzare il medesimo DURC, già in loro possesso, per assolvere all'obbligo di verifica della regolarità contributiva relativamente a fasi successive del processo di approvvigionamento di beni, servizi o lavori pubblici.

DURC e subappalto

Viene modificato anche l'art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, prevedendo che, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisca d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori e non siano più questi ultimi a doverli trasmettere alla stazione appaltante committente, pubblica o privata che sia.

Il ruolo dei professionisti

Il D.L. 69/2013 all'art. 31 comma 8 prevede che gli enti preposti al rilascio del DURC coinvolgano i consulenti del lavoro e gli altri professionisti indicati all'art 1 della L. 12/79 che svolgono tale attività a supporto dell'impresa. Gli enti, infatti, prima dell'emissione del DURC irregolare o dell'annullamento del documento già rilasciato, devono inviare una PEC ai predetti professionisti, allo scopo di invitare, loro tramite, l'impresa assistita a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della

irregolarità e mettendo, così in grado i consulenti di identificare chiaramente le problematiche ed assistere l'impresa nell'eventuale regolarizzazione.

Intervento sostitutivo

Anche in questo caso il decreto del fare non modifica direttamente l'art. 4 del D.P.R. 207/2010, che già prevedeva l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva evidenziata dal DURC.

Viene, però, esteso l'ambito soggettivo della norma, in quanto, anche in questo caso, si fa riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e, quindi, non solo ad amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico ed enti aggiudicatori, ma anche agli "altri soggetti aggiudicatori" di natura privata.

In caso di DURC irregolare che segnali un'inadempienza contributiva a carico dell'operatore economico, i soggetti predetti trattengono dal certificato di pagamento l'importo e provvedono a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Tale previsione concernente la trattenuta dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata nel DURC si applica, in quanto compatibile, con le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art.1, c. 553, della L. 23.12.2005 n. 266 (benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti) da parte di pubbliche amministrazioni.

Semplificazione adempimenti formali in materia di lavoro

Diverse sono le novità introdotte dal D.L. 69/2013 con riferimento a disposizioni contenute nel TU 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 32 prevede per settori a basso rischio infortunistico – da identificare mediante un apposito DM Lavoro sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL, sentita anche la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni –si prevede che: nel caso di appalti, in alternativa al Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), possa essere individuato dal committente un incaricato unico che sovrintenda le attività relative alla sicurezza, garantendo il necessario coordinamento con appaltatori e subappaltatori- l'incaricato dovrà essere in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro.

A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Viene ripristinata la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi. Come noto, tale possibilità era venuta meno con l'entrata in vigore il 1° giugno 2013 delle procedure standardizzate obbligatorie per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. La misura sarà operativa dall'emanazione del decreto di cui sopra, al quale, infatti, verrà allegato un modello per dichiarare di aver comunque effettuato la valutazione dei rischi (pur senza aver seguito le procedure standardizzate). Sempre in materia di valutazione dei rischi, l'assenza di un obbligo di predisposizione del DUVRI è ora prevista per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per i lavori o servizi con durata non superiore a 5 uomini-giorno (nell'arco di un anno temporale dall'inizio dei lavori) – a patto che essi non comportino rischi particolari (es. derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, bio logici, atmosfere esplosive).

Al fine di evitare duplicazioni sono introdotte alcune misure di razionalizzazione in tema di formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed

esterni (art. 32 del D.Lgs. 81/2008) e dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37 D.lgs 81/2008). Nel caso in cui tali soggetti abbiano già svolto percorsi formativi, i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli cui sono tenuti per legge gli addetti, i responsabili e i rappresentanti, si ha il riconoscimento di un apposito credito formativo in relazione alla durata e ai contenuti della formazione già ricevuta.

Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 81/2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

In materia di comunicazioni da rendere agli organi di vigilanza competenti per territorio rispetto a nuovi insediamenti produttivi – ex art. 67 D.lgs 81/2008– potranno essere effettuate nell'ambito delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010, previa individuazione delle informazioni da trasmettere attraverso apposito decreto interministeriale.

Il datore di lavoro potrà trasmettere per via telematica, anche per il tramite di organismi paritetici o di organizzazioni datoriali, messaggi e notifiche relativi a diverse e specifiche misure di protezione e di prevenzione, di esposizione a particolari rischi non prevedibili, di situazioni di emergenza (art. 225, comma 8, art.240, comma 3, art. 250, comma 1, art. 277 comma 2 del D.lgs. 81/2008).

Sul fronte delle verifiche periodiche delle attrezzature (art. 71 D.lgs. 81/2008) è stato ridotto da 60 a 45 il termine entro cui l'INAIL è tenuto ad effettuare la prima verifica. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni il soggetto interessato potrà subito rivolgersi a soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, dove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.

Per i piccoli lavori nei cantieri finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi e la cui durata presunta non sia superiore a 10 uomini-giorno saranno individuati con apposito decreto interministeriale modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti –piano operativo sicurezza (POS), piano sicurezza e coordinamento (PSC) e fascicolo d'opera. Sempre in tema di documentazione, a livello generale, si demanda ad un altro decreto interministeriale l'individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, come richiamato dall'articolo 131 del Codice degli appalti.

Infine sono estese le tutele previste dall'art. 21 del D.lgs. 81/2008 nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Denuncia d'infortunio all'autorità locale di pubblica sicurezza

L'art. 32 al comma 6, lettera a) del Dl 69/2013 prevede che, all'atto dell'emanazione del provvedimento costitutivo del SINP, la comunicazione di denuncia di infortunio da inoltrarsi alle autorità di pubblica sicurezza (art. 54 DPR 1124/1965), sarà abrogata decorsi 180 giorni.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

Trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza

L'articolo 34 del Decreto Legge n. 69/2013 introduce alcune modifiche al certificato medico di gravidanza contenute nell'articolo 21 del D.Lgs. N. 151/2001.

Più precisamente il D.L. n. 69/2013 prevede che il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto dovrà essere inviato all'INPS esclusivamente in via telematica direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato.

A tal fine, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 69/2013 (ovvero entro il prossimo 21 dicembre) verranno puntualmente definiti con apposito decreto interministeriale le modalità ed i servizi per effettuare la suddetta trasmissione telematica.

Il medesimo decreto interministeriale stabilirà, inoltre, le modalità ed i servizi per la trasmissione all'INPS, esclusivamente in via telematica, del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza da parte della competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN.

L'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza, decorrerà dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale.

Fino a tale data resta fermo l'obbligo, per la lavoratrice, di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001) nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto (art. 46, DPR n. 445/2000).

Le disposizioni di cui sopra non apportano alcuna modifica all'obbligo, per la lavoratrice, di consegnare al proprio datore di lavoro:

- entro 2 mesi antecedenti la data presunta del parto il certificato medico indicante la stessa;
- entro i 30 giorni successivi al parto, il certificato di nascita del figlio ovvero la dichiarazione sostitutiva.

Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata

All'art 35 del Dl 69/2013 viene introdotto nell'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 il comma 13-bis secondo il quale, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro della salute, previo parere la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, dovranno essere definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative

regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

Soppressione di alcune certificazioni sanitarie

L'art. 42 del DL. 69/2013 sopprime alcune certificazioni sanitarie, Analogamente a quanto già fatto in alcune Regioni si propone di abolire una serie di certificazioni e autorizzazioni sanitarie perché in base alle attuali conoscenze scientifiche, non hanno più ragione di essere o sembrano, in ogni caso, inefficaci rispetto agli scopi per cui erano state previste. Tra le certificazioni sopresse ci sono quelle di sana e robusta costituzione per alcuni compiti come l'ufficiale esattoriale; il certificato di idoneità per l'assunzione nelle lavorazioni non a rischio; il certificato medico di sana costituzione fisica per i farmacisti; il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego (impieghi civili dello Stato); il certificato di idoneità psico-fisica per i maestri di sci e quella alla conduzione di generatori a vapore; l'idoneità all'esecuzione di operazioni per l'impiego di gas tossici; il certificato per la vendita dei generi di monopolio.

Inoltre sono aboliti il certificato medico di idoneità per l'assunzione degli apprendisti(ex art. 9 del DPR n. 1668/1956) e dei minori(ex art. 8 legge 977/1967).

Di conseguenza non saranno più applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro per la mancanza di tali certificati, fermi restando gli obblighi di certificazione sanitaria previsti in generale dal TU sicurezza (ex art. 41) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Responsabilità solidale negli appalti - esclusione dell'obbligazione solidale per l'IVA

L'art. 50 del D.L. in esame modifica l'istituto dell'obbligazione solidale nella filiera degli appalti, limitando la stessa alle sole ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e non più anche all'IVA.

Il comma 28 dell'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 aveva previsto, infatti, in caso di appalto di opere o servizi, che l'appaltatore rispondesse in solido con il sub-appaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva dovute in relazione al sub-appalto in essere. In aggiunta, il comma 28 bis, prevede una sanzione amministrativa che oscilla da € 5000 a € 200000 nel caso in cui il committente principale paghi il corrispettivo dovuto all'appaltatore senza previa verifica degli adempimenti di cui sopra da parte dello stesso e di eventuali sub-appaltatori. In conseguenza delle modifiche apportate al comma 28, anche l'impianto sanzionatorio previsto dal successivo comma

verrà applicato solo in relazione alla mancata verifica da parte del committente principale del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e non più all'Iva.

Con le modifiche apportate con il D.L. in esame, l'istituto dell'obbligazione solidale nella filiera degli appalti trova applicazione solamente in relazione alle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro. Non bisogna, infatti, dimenticare che, a latere del D.L. n. 223/2006, trova sempre piena applicazione l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 il quale prevede che "il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto".

Merita evidenziare che la verifica circa il versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto sarà ancora richiesta per gli adempimenti scaduti alla data di entrata in vigore del D.L. - 22 giugno 2013. Verosimilmente stiamo parlando della scadenza del 17 giugno 2013.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA FISCALE

Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA

L'art. 50 - bis del DL 69/2013 prevede l'eliminazione dell'obbligo di inviare l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da fornitori Ue, modello Intra-2 quater e quinquies, per tutti i contribuenti, i contribuenti potranno trasmettere ogni giorno all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute, ottenendo in cambio l'eliminazione dell'elenco dei clienti e fornitori, della comunicazione "black list", della comunicazione dei dati delle lettere d'intento e dei contratti d'appalto, nonché della responsabilità solidale per l'Iva sull'acquisto di "beni sensibili" e per ritenute negli appalti.

Nel dettaglio le disposizioni riguardano:

I contribuenti Iva potranno dal 1° gennaio 2015 comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, i dati analitici delle fatture di acquisto e di cessione di beni e servizi, oltre che le rettifiche in aumento e in diminuzione, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione. Le informazioni appena citate dovranno essere inviate quotidianamente, sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi alle operazioni non soggette a fatturazione realizzate, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico; dai soggetti che si avvalgono della dispensa per gli adempimenti relativi alle operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. 633/72.

L'assoggettamento alla comunicazione di cui sopra determinerà il superamento "naturale" di certi adempimenti e l'esonero di alcuni vincoli. E', infatti, previsto che, dalla data di entrata in vigore di un apposito regolamento nei riguardi dei contribuenti che sceglieranno la possibilità citata sopra non si applicheranno le seguenti disposizioni; l'art. 21 del D.L. n. 78/2010 concernente l'elenco clienti/fornitori e lo spesometro; l'art. 1, commi 1-3 del D.L. n. 40/2010, riguardante la comunicazione delle operazioni con soggetti economici di paesi "black list"; l'art. 60-bis del D.P.R. 633/72 che stabilisce la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dell'Iva non versata al fornitore, nel caso di cessioni, a prezzi inferiori al valore normale, di determinati beni a rischio di frodi.

L'articolo 20, primo comma, del D.P.R. 605/73 riguardante contratti d'appalto, somministrazione e trasporto non registrati, stipulati da enti pubblici, l'art. 1, comma 1, lett. c), ultimo periodo, del

D.L. n. 746/83, concernente l'obbligo di invio, da parte dei fornitori degli esportatori abituali, dei dati delle lettere d'intento, obbligo del quale il D.D.L. semplificazioni stabilisce comunque la soppressione, con il trasferimento delle relative informazioni nella dichiarazione annuale Iva. Ed infine l'art. 35, commi 28 e seguenti, del dl n. 223/2006, riguardanti la disciplina della responsabilità dei committenti e degli appaltatori per l'omesso versamento delle ritenute da lavoro dipendente.

Sarà eliminato l'obbligo di inviare l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi "generiche" acquisite presso fornitori comunitari (modello Intrastat servizi ricevuti), inserito nel 2010 in occasione della riforma della territorialità delle prestazioni, ma non contemplato dalla normativa comunitaria.

Sarà emanato un regolamento, da assumere con D.P.R. per allineare le informazioni da riportare nei registri Iva con la segnalazione dei dati delle fatture e dei corrispettivi all'agenzia delle Entrate ed abrogare gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni incluse nelle già citate segnalazioni. L'entrata in vigore di questo regolamento determinerà la decorrenza delle semplificazioni collegate all'invio telematico delle fatture e dei corrispettivi, nonché il decorso del termine di 90 giorni per l'adozione delle disposizioni attuative.

770 mensile

Dopo alcune proroghe relative all'entrata in vigore del c.d. 770 mensile, lo stesso viene definitivamente abrogato. Merita ricordare che la comunicazione mensile per via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli relativi al personale dipendente doveva sostituire il 770 semplificato.

Il comma 1 dell'art. 44 bis del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 aveva previsto che, in luogo della compilazione annuale, si dovesse inviare una dichiarazione mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, contenente i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. In concreto si sarebbe dovuto sviluppare un modello di dichiarazione a tutto tondo, che comprendesse sia la parte contributiva/previdenziale – ad oggi già presente sul modello Uni-emens – sia la parte relativa a ritenute e conguaglio fiscali. Tale procedura avrebbe semplificato le dichiarazioni annuali, andando a sostituire il modello 770 semplificato e avrebbe permesso all'Agenzia delle Entrate una rendicontazione mensile del dovuto, dato che avrebbe permesso anche una verifica più immediata di eventuali mancati versamenti delle ritenute operate da parte delle imprese.

Lo sviluppo di un software unico nel quale riversare sia la parte contributiva/previdenziale che quella fiscale ha incontrato non poche difficoltà, le quali hanno procrastinato l'effettiva fase di start-up della procedura fino all'attuale abrogazione.

Ampliamento dell'assistenza fiscale

L'art. 51 – bis del DL 69/2013 ha l'allargato il numero dei contribuenti che possono avvalersi del 730. La norma entrerà in vigore dal 2014 ma già quest'anno, e in particolare dal 2 al 30 settembre, sarà possibile presentare, tramite un Caf o un professionista abilitato, il 730 che chiude a credito.

Dal prossimo anno il 730 potrà essere presentato da dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, purché sia possibile accreditare o addebitare quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi nella busta paga del contribuente. Il che implica la necessaria vigenza di un rapporto di lavoro con un sostituto d'imposta al momento delle operazioni di conguaglio, normalmente effettuate tra giugno e luglio.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, se il contribuente si rivolge a un Caf o a un professionista, il rapporto di lavoro deve sussistere almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione. Per il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato è poi richiesta una durata del contratto da settembre dell'anno precedente a giugno dell'anno di presentazione del 730.

Viene ammesso il ricorso al 730 anche per i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato anche in assenza di sostituto d'imposta.

Se dal 730 presentato emerge un debito, il Caf trasmette telematicamente l'F24 all'Agenzia delle Entrate o consegna la delega di versamento al contribuente entro il decimo giorno antecedente la scadenza dei termini di pagamento. Nel caso in cui, invece, dal 730 emerga un credito, il rimborso sarà eseguito dall'amministrazione finanziaria. Già da quest'anno, i 730 in questione potranno essere presentati a condizione che chiudano a credito. Un provvedimento del direttore delle Entrate stabilirà i termini e le modalità applicative per il 2013.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative con cui l'Agenzia delle entrate provvederà al rimborso del credito emergente da 730.

Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio

L'art. 55 del D.L. 69/2013 elimina i dubbi interpretativi in ordine alla spettanza o meno del rimborso per i tour operator esteri. In particolare, stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto non è rimborsabile nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea, fatti salvi gli eventuali rimborsi effettuati sino alla data di entrata in vigore della norma proposta.

Viene precisato, altresì, che non si dà luogo alla restituzione delle somme che, eventualmente, siano state in un primo tempo rimborsate alle agenzie di viaggio e successivamente recuperate.

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

L'art. 52 del D.L. prende in analisi la normativa inerente la riscossione mediante ruolo, alla luce del grave momento economico nazionale. Il restyling del D.P.R. n. 602/1973 ammorbidisce alcuni passaggi normativi, al fine di contemperare il ruolo di riscossione con una maggior elasticità delle procedure stesse.

Sulla scia di tale *ratio* andiamo ad analizzare nello specifico le novità:

- È prevista la possibilità di estendere la rateazione presso l'agente della riscossione fino ad un massimo di 120 rate, nel caso in cui il contribuente, per ragioni estranee alla propria responsabilità, sia in uno stato di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Il legislatore ha, però, previsto che per rientrare in tale fattispecie, debbano ricorrere congiuntamente le due seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

- Anche in relazione alla possibile decadenza dalla rateazione, il legislatore ha ammorbidito la previsione normativa. Se prima era sufficiente il mancato pagamento di due rate consecutive per decadere dal beneficio della rateazione con conseguente impossibilità di rateizzare ulteriormente il debito che veniva iscritto a ruolo per la parte ancora da saldare, ad ora tale previsione è limitata ai casi in cui il debitore non paghi otto rate, anche non consecutive.

- Per i beni strumentali viene previsto un particolare iter procedurale, al fine di non amplificare ulteriormente i rilevanti problemi occupazionali, stante il rischio di blocco produttivo che tale tipologia di beni – se pignorati – porterebbe. Viene infatti esteso il dettato dell'art. 515 del c.p.c. anche a quei debitori costituiti in forma societaria, anche nel caso in cui ci sia una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Anche in tal caso, quindi, gli strumenti e gli oggetti indispensabili per l'esercizio dell'attività del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, solamente nel caso in cui il valore di realizzo degli altri beni, così come rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicato dal debitore, non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito. In tal caso, comunque, la custodia dei beni oggetto di pignoramento verrà affidata al debitore ed il primo incanto non potrà avvenire prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. Tale previsione concede al debitore di proseguire l'attività d'impresa e cercare risorse per assolvere al debito iscritto a ruolo.
- In caso di pignoramento di crediti verso terzi, è stato ampliato il termine per ottemperare al versamento diretto all'agente del credito vantato dal terzo pignorato, portando lo stesso da 15 a 60 giorni, concedendo, quindi, maggior tempo al debitore per attivare le adeguate tutele, prima che il terzo disponga l'accredito delle somme pignorate.
- E' stato previsto il correttivo inerente la pignorabilità dei conti correnti bancari o postali sui quali vengono accreditati emolumenti retributivi o pensionistici. Non bisogna, infatti, dimenticare che, una volta avvenuto l'accredito, i soldi disponibili sul conto perdono qualsiasi connessione con la causale dell'accredito stesso e pertanto, anche le conseguenti limitazioni alla pignorabilità. Pertanto, se sul conto oggetto di pignoramento insiste un accredito a titolo di retribuzione o pensione, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato sul conto che, quindi, resterà nelle piene disponibilità del debitore.
- Preclusa la possibilità di esproprio dell'unico bene di proprietà del debitore nel caso in cui lo stesso sia adibito ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente. Restano escluse le abitazioni di lusso – così come individuate dal Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969 - ed i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9. L'espropriazione immobiliare potrà essere attuata solamente nei casi diversi da quanto sopra analizzato e se l'importo complessivo del debito superi i centoventimila euro, previa iscrizione dell'ipoteca e decorrenza di un termine minimo di sei mesi, senza che il debito sia estinto. Anche in tale passaggio si palesa fortemente la volontà del legislatore di rafforzare le tutele del debitore, stante il difficile momento congiunturale ed economico. Non si dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti « beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica.

CONCORDATO PREVENTIVO

Il D.L. in esame prende in analisi anche la normativa inerente il concordato preventivo c.d. in bianco, così come previsto dal comma 6 dell'art. 161 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942. Con concordato in bianco si intende il deposito da parte dell'imprenditore del ricorso contenente la domanda di concordato, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista entro un termine fissato dal giudice e compreso fra 60 e 120 giorni, ulteriormente prorogabili in presenza di giustificati motivi.

Il legislatore, al fine di ottimizzare le informazioni trasmesse ai creditori, ha previsto che, unitamente al deposito degli ultimi tre bilanci, il debitore alleggi l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti.

Viene prevista la possibilità di nomina da parte del Giudice di un commissario giudiziale.

Ulteriormente, stante il particolare regime di tutele previsto in tali situazioni e la particolarità insita nel c.d. concordato in bianco, al fine di non ledere i diritti dei creditori, il legislatore ha previsto che, in caso di condotte pregiudizievoli - debitore che ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode - il tribunale possa dichiarare l'improcedibilità della domanda e, su istanza del creditore o del pubblico ministero, accertati i presupposti, dichiarare il fallimento del debitore.

Il tribunale deve, poi, prevedere, in capo al debitore, degli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. Tali obblighi dovranno essere adempiuti almeno con cadenza mensile. Nel caso in cui si evinca dagli stessi che l'attività compiuta dal debitore non sia idonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale abbrevia il termine precedentemente fissato.

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

L'art. 84 del D.L. ritorna sulla mediazione civile e commerciale. In tale frangente merita soffermarsi su alcuni specifici punti:

- Viene chiarito che con il termine mediazione si intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa

- Obbligo in capo all'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, di informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione. L'avvocato deve, inoltre, informare l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio

- Il soggetto che intende esercitare un'azione in giudizio relativa a specifiche materie, è tenuto ad esperire preliminarmente procedimento di mediazione. Nello specifico, le materie oggetto di controversia che ricadono in tale procedura sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità alla domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Nel caso in cui il giudice rilevi che la mediazione sia già iniziata ma non si sia conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata massima della procedura. Nel caso in cui, invece, non si sia attivata ancora la procedura, lo stesso assegnerà un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda. Tale particolare disposizione trova applicazione per i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore delle modifiche. Al termine dei primi due anni è attivato - su iniziativa del Ministero della giustizia - un monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

Stante l'importante ruolo deflattivo di giudizio in capo alla mediazione, è stata prevista apposita valutazione in capo al giudice in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione stessa. Infatti, ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis del D.Lgs. n. 28/2010, "dalla mancata

partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio". Il ruolo fondamentale della mediazione viene ulteriormente confermato dal novellato art. 13, comma 1 il quale prevede che, nel caso in cui "il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto".

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Viene prevista la possibilità per i laureati in giurisprudenza di svolgere un periodo di tirocinio formativo della durata complessiva di 18 mesi.

Requisiti:

- Durata del corso di laurea almeno quadriennale;
- Onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g) del R.D. 30 gennaio 1941, n.12;
- Media di almeno 27/30 nei seguenti esami: diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo oppure un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- Non abbiano compiuto i 30 anni di età.

È possibile attivare il tirocinio una sola volta. In via principale, lo stesso potrà essere svolto presso i tribunali ordinari gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni e le Corti d'appello. Nel caso di stage relativo al procedimento penale, lo stesso potrà essere effettuato solamente presso il giudice del dibattimento. Per i laureati con gli stessi requisiti di cui sopra sarà, inoltre, possibile accedere ad un periodo di tirocinio di pari durata anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, ed i Tribunali Amministrativi Regionali. Stessa possibilità sarà estesa anche per la Regione Siciliana e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alla propria autonomia statutaria, per lo svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

L'attività di formazione degli ammessi agli stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le scuole di specializzazione per le professioni legali, nel caso in cui gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione per le professioni legali.

Merita evidenziare che:

- Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale

- Ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame
- L'esito positivo dello stage costituisce titolo preferenziale a parità di merito nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo preferenziale a parità di titolo e di merito
- L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario

TABELLA ENTRATA IN VIGORE PROVVEDIMENTI

art. 28 indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti	Si applica ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del DL 69/20013 ovvero il 22.06.2013
art. 29 data unica efficacia obblighi atti normativi regolamenti ministeriali	02.07.2013
art. 37 zone a burocrazia zero	22.06.13
art. 31 semplificazioni in materia di durc	22.06.13
art. 32 semplificazione adempimenti formali in materia di lavoro	22.06.13
art. 32 denuncia d'infortunio all'autorità locale di pubblica sicurezza	Quando sarà entro in vigore il Sinp, dopo 180 giorni verrà abolito l'obbligo di invio della denuncia d'infortunio all'Autorità di pubblica sicurezza g A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sinp, alle autorità di pubblica sicurezza, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.
art. 33 semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia	22.06.13
art. 34 trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza	decorrerà dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale.
art. 35 misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata	22.06.2013

art. 42 soppressione di alcune certificazioni sanitarie	22.06.2013
art. 50 – responsabilità solidale negli appalti Esclusione dell'obbligazione solidale per l'IVA.	22.06.13
Art. 50 –bis Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA	Dalla entrata in vigore della legge di conversione
Art 51 – 770 mensile Definitiva abrogazione del 770 mensile.	22.06.13 – anche se, abrogando una normativa mai entrata in vigore, conferma lo stato di fatto ad oggi in vigore.
Art. 51 –bis Ampliamento dell'assistenza fiscale	Dalla entrata in vigore della legge di conversione.
Art. 52 Riscossione mediante ruolo	22.06.2013 Unica eccezione comma 1 lettera a) relativo all'estensione della rateazione a 120 rate.
Art. 55 Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio	22.06.2013
Art. 73 – tirocinio formativo presso uffici giudiziari	Le domande non possono essere presentate prima che siano trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto in analisi.
Art. 82 - Concordato preventivo	22.06.2013
Art. 84 - Mediazione civile e commerciale	Le disposizioni oggetto del presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Unica eccezione comma b) per il quale è previsto che abbia efficacia per i quattro anni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione (21.08.2013).

RINVII A FONTI NORMATIVE SECONDARIE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

<p>indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti</p>	<p>Art. 28 comma 12 Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 del presente articolo.</p>
<p>data unica efficacia obblighi atti normativi regolamenti ministeriali</p>	<p>Art. 29 comma 4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.</p>
<p>semplificazione adempimenti formali in materia di lavoro</p>	<p>Art. 32 comma 1 all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori</p>

autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»;

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

Art. 32 comma 4

«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano

	<p>di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».</p>
<p>trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza</p>	<p>Art. 34 comma 1 <i>b)</i> dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: <i>«2-bis.</i> La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-<i>bis.</i> <i>2-ter.</i> Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-<i>bis</i> e 2-<i>bis</i> trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-<i>bis.</i> <i>2-quater.</i> Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-<i>ter</i> rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».</p>
<p>misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata</p>	<p>Art. 35 comma 1 All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: <i>«13-bis.</i> Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di</p>

	<p>Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.</p> <p><i>13-ter.</i> Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni».</p>
<p>Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA</p>	<p>Art. 50 –bis comma 5</p> <p>5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente</p>

	<p>articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.</p> <p>Art. 50 –bis comma 5</p> <p>6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.</p>
<p>Estensione rateazione a n° 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà.</p>	<p>Art. 52 comma 3</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).</p>
<p>Tirocinio formativo presso uffici giudiziari nella Regione siciliana e nella Regione autonoma del Trentino Alto – Adige</p>	<p>Art 73 comma 1</p> <p>La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello <i>stage</i> formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano</p>

Il Presidente
 Rosario De Luca

